

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 139

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 agosto 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

29 AGO. 2007

DRP/I/D – XV 73/07

Roma, li 29 AGO. 2007

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché fra determinate imprese".

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/81/CE DEL 28 NOVEMBRE 2005, DELLA COMMISSIONE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 80/723/CEE RELATIVA ALLA TRASPARENZA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE FRA GLI STATI MEMBRI E LE LORO IMPRESE PUBBLICHE NONCHÉ FRA DETERMINATE IMPRESE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto reca attuazione della direttiva 2005/81/CE del 28 novembre 2005, della Commissione, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.

La direttiva 80/723/CEE del 25 giugno 1980, modificata dalla direttiva 2005/81/CE, costituisce la direttiva base in tema di trasparenza ed ha già subito nel tempo modifiche ad opera delle seguenti direttive della Commissione: 93/84/CEE del 30 settembre 1993; 85/413/CEE del 24 luglio 1985; 2000/52/CE del 26 luglio 2000. Da ultimo la direttiva 80/723/CEE, come sopra modificata, è stata codificata con direttiva 2005/111/CE, la quale ha lasciato immutato il termine di recepimento delle direttive codificate, compresa la direttiva 2005/81/CE.

La direttiva 2005/81/CE adegua il quadro normativo comunitario alla giurisprudenza comunitaria. In seguito alla sentenza resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-280/00 (Altmark) non sono più considerate aiuti di Stato le compensazioni ai gestori di un servizio pubblico, sempre che ricorrano le condizioni indicate nella sentenza medesima, e cioè: affidamento certo del pubblico servizio; predeterminazione dei criteri di quantificazione della compensazione; copertura dei costi del servizio pubblico e di un ragionevole margine di utile, nel caso di servizio affidato in esito a gara; nell'ipotesi di servizio affidato senza gara, considerazione di un sistema dei costi basato sulle scelte che effettuerebbe un imprenditore medio, munito di mezzi, per assicurare un servizio efficiente con copertura dei costi e ragionevole margine di utile.

Le condizioni previste dalla giurisprudenza suddetta impongono nondimeno una rigorosa contabilità separata, necessaria a consentire l'evidenza dei costi afferenti al servizio pubblico.

Coerentemente con i principi indicati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione europea ha adeguato la direttiva 80/723/CEE, come modificata dalle successive direttive sopra indicate, laddove essa imponeva la contabilità separata soltanto a carico delle società destinatarie di aiuti di Stato, sotto qualsiasi forma erogati. Tale formulazione avrebbe infatti esonerato dalla tenuta della contabilità separata le erogazioni di compensazioni, come definite alla giurisprudenza richiamata, le quali non sono da considerarsi aiuti di Stato.

L'adeguamento recato dalla direttiva consiste nella novella della norma che reca la definizione di società obbligata a tenere una contabilità separata. Ai fini del recepimento, analogo adeguamento si impone nel nostro ordinamento. In particolare, va adeguata la definizione di impresa obbligata a tenere una contabilità separata contenuta nel decreto legislativo n. 333 del 2003 (art 2, comma 1, lettera d), di recepimento della direttiva 2000/52/CE, mutuando la definizione recata dalla direttiva 205/81/CE, che tiene conto dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Viene così definita impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che eserciti anche altre attività.

In sostanza si tratta di mantenere in essere adempimenti contabili già previsti, evitando che un'interpretazione coerente con la sopravvenuta giurisprudenza possa farli cessare.

Sullo schema di decreto la delega recata dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) prescrive il parere delle Commissioni parlamentari, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'allegato B.

Stante l'interesse delle regioni e delle autonomie, si prevede altresì il parere della Conferenza Unificata.

Il decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. E' stata tuttavia predisposta la relazione tecnica, secondo quanto impone l'art. 1, comma 4, della citata legge n. 13 del 2007.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/81/CE DEL 28 NOVEMBRE 2005, DELLA COMMISSIONE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 80/723/CEE RELATIVA ALLA TRASPARENZA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE FRA GLI STATI MEMBRI E LE LORO IMPRESE PUBBLICHE NONCHÉ FRA DETERMINATE IMPRESE

A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

1) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

Le disposizioni contenute nel presente decreto sono preordinate a recepire la direttiva 2005/81/CE, la quale ha modificato la direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, precedentemente più volte modificata, già recepita con il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333.

La direttiva 2005/81/CE, in particolare, ha adeguato il quadro normativo comunitario alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sent. 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark) in base alla quale non sono considerati aiuti di Stato, a determinate condizioni, le compensazioni in qualsiasi forma erogate in relazione a prestazioni di servizio pubblico, a favore di impresa che eserciti anche altre attività.

La necessità di verificare il rispetto delle suddette condizioni impone nondimeno la tenuta della contabilità separata, già prevista soltanto in presenza di aiuti di Stato. Le modifiche, rese necessarie dalla direttiva, consistono nell'adeguare la normativa nazionale di recepimento della direttiva 80/723/CEE, prevedendo la tenuta della contabilità separata anche nelle suddette ipotesi di erogazioni di compensazioni, non considerate aiuti di Stato in base alla giurisprudenza citata.

2) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione

Si tratta di adeguare un ambito disciplinato con normativa di rango primario non interessato da processi di delegificazione.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento è adottato per recepire una direttiva comunitaria.

4) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il provvedimento, afferente alla tutela della concorrenza, è conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattandosi di materia rientrante esclusivamente nella competenza dello Stato.

5) Verifica della coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Le norme in esame sono in linea con le fonti di cui sopra.

B) Valutazione dell'impatto amministrativo

1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

L'obiettivo perseguito è quello di impedire che la normativa vigente, alla luce della giurisprudenza sopravvenuta possa essere interpretata nel senso che non sia più imposta una contabilità separata. Di fatto non viene ampliato il novero dei soggetti già sottoposti all'obbligo della contabilità separata, bensì ne viene mantenuto l'assoggettamento pur in presenza della nuova giurisprudenza.

Si tratta di obiettivo perseguito contestualmente alla entrata in vigore del decreto.

2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali

Non si ravvisano oneri organizzativi aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione.

3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti

Non vi è necessità di creare alcuna nuova struttura amministrativa, né di coordinare strutture preesistenti.

4) *Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi ed adempimenti burocratici*

L'approvazione del presente decreto non comporterà oneri di tal genere a carico dei cittadini. Mantiene a carico delle imprese necessari adempimenti contabili già previsti.

C) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Lo schema di provvedimento in esame non introduce definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica della specifica materia.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi*

I riferimenti normativi citati nel provvedimento, sia nelle premesse che nel testo dell'articolato, risultano corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è reso necessario ricorrere all'utilizzo della tecnica della novella legislativa, per adeguare le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 333 del 2003.

4) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Nessuna delle disposizioni contenute nello schema di provvedimento ha effetti abrogativi impliciti, tali da poter essere tradotti in norme abrogative espresse.

SCHEMA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

- 1) *Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

Non risultano decisioni della Corte Costituzionale sugli argomenti trattati dal provvedimento *de quo*, né giudizi di costituzionalità in corso

- 2) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Nello specifico, non risultano provvedimenti legislativi su analoga materia in corso di esame in Parlamento.

RELAZIONE TECNICA

Ai sensi dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 e successive modificazioni e integrazioni
(relazione predisposta secondo il dettato dell'art. 1, comma 4, della legge 6 febbraio 2007,
n. 13 - legge comunitaria 2006).

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/81/CE DEL 28 NOVEMBRE 2005, DELLA COMMISSIONE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 80/723/CEE RELATIVA ALLA TRASPARENZA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE FRA GLI STATI MEMBRI E LE LORO IMPRESE PUBBLICHE NONCHÉ FRA DETERMINATE IMPRESE

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Politiche europee
Ministero dell'economia e delle finanze

Amministrazione statale competente

Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero Affari esteri; Ministero della Giustizia; Ministero delle Attività produttive;
Ministero delle comunicazioni; Ministero delle Infrastrutture; Ministero dei Trasporti.

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	X
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Commi

PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

non necessaria

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
	X

SEZIONE II QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica

La presente relazione tecnica viene predisposta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006). Secondo quanto prevede tale disposizione, inserita nella legge di delega, il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/81/CE va in ogni caso corredato, anche nel caso in cui esso non induca oneri, della relazione di cui all'art. 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni.

Così come è stato evidenziato nella relazione illustrativa, la direttiva 2005/81/CE adegua il quadro normativo comunitario alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee. In seguito alla sentenza resa nella causa C-280/00 (Altmark) non sono più considerate aiuti di Stato le compensazioni ai gestori di un servizio pubblico, sempre che ricorrano le condizioni indicate nella sentenza medesima, e cioè: affidamento certo del pubblico servizio; predeterminazione dei criteri di quantificazione della compensazione; copertura dei costi del servizio pubblico e di un ragionevole margine di utile, nel caso di servizio affidato in esito a gara; nell'ipotesi di servizio affidato senza gara, considerazione di un sistema dei costi basato sulle scelte che effettuerebbe un imprenditore medio, munito di mezzi, per assicurare un servizio efficiente con copertura dei costi e ragionevole margine di utile.

Le condizioni previste dalla giurisprudenza suddetta impongono nondimeno una rigorosa contabilità separata, necessaria a consentire l'evidenza dei costi afferenti al servizio pubblico.

Coerentemente con i principi indicati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione europea con la direttiva 2005/81/CE ha adeguato la direttiva 80/723/CEE, già più volte modificata, dal momento che essa imponeva la contabilità separata soltanto a carico delle società destinatarie di aiuti di Stato, sotto qualsiasi forma erogati. Tale formulazione avrebbe infatti esonerato dalla tenuta della contabilità separata le erogazioni di compensazioni, come definite alla giurisprudenza richiamata, le quali non sono da considerarsi aiuti di Stato.

L'adeguamento recato dalla direttiva impone, in sede di attuazione, analogo adeguamento della normativa nazionale. In particolare, va adeguata la definizione di impresa obbligata a tenere una contabilità separata contenuta nel decreto legislativo n. 333 del 2003 (art 2, comma 1, lettera d), mutuando la definizione recata dalla direttiva 205/81/CE, che tiene conto dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Viene così definita impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che eserciti anche altre attività.

In sostanza si tratta di mantenere in essere adempimenti contabili già previsti, evitando che un'interpretazione coerente con la sopravvenuta giurisprudenza possa farli cessare.

Non vi sono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

La disposizione non comporta oneri.

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

In assenza di oneri non ha luogo l'attività di quantificazione e valutazione.

**SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

(In migliaia di euro)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

Anno 1	Anno 2	Anno 3
--------	--------	--------

Tabella A

	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Tabella B

	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale fondi speciali			
------------------------------	--	--	--

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale riduzione autorizzazioni di spesa			
---	--	--	--

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale Nuove o maggiori entrate			
--	--	--	--

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Non necessaria

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore			
Indebitamento netto			

Note:

**TIMBRO DI VERIFICA DELLA
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO
STATO**

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11 ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cantò

16 GIU. 2007

RP

[Handwritten signature]

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/81/CE DEL 28 NOVEMBRE 2005, DELLA COMMISSIONE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 80/723/CEE RELATIVA ALLA TRASPARENZA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE FRA GLI STATI MEMBRI E LE LORO IMPRESE PUBBLICHE NONCHÉ FRA DETERMINATE IMPRESE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, **ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;**

Vista la direttiva 2005/81/CE del 28 novembre 2005, della Commissione, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese;

Vista la direttiva 80/723/CEE del 25 giugno 1980, della Commissione, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Vista la direttiva 85/413/CEE del 24 luglio 1985, della Commissione, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

Vista la direttiva 93/84/CEE del 30 settembre 1993, della Commissione, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

Vista la direttiva 2000/52/CE del 26 luglio 2000, della Commissione, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Vista la direttiva 2006/111/CE del 16 novembre 2006, della Commissione, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Definizione di impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata", ogni impresa che **fruisce** di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o è incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceve compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che esercita anche altre attività;».